



AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI NON ERP DESTINATI ALL'EMERGENZA ABITATIVA

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che, per far fronte a situazioni abitative di emergenza/urgenza che necessitino di una risposta immediata e che non trovano soluzione nello strumento dei bandi ordinari per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica), richiedendo specifici ed ulteriori interventi di supporto, l'Amministrazione Comunale con Deliberazione C.C. n. 214 del 28/11/2024 ha approvato il Regolamento comunale per l'emergenza abitativa;
- che il regolamento disciplina, tra l'altro, gli interventi abitativi finalizzati a rispondere a bisogni urgenti di persone beneficiarie di interventi socio-assistenziali e/o socio sanitari (che consistono nell'avvenuta presa in carico da parte dei servizi sociali professionali della Società della Salute Senese di almeno un componente del nucleo familiare) che si sono trovate o sono in procinto di trovarsi prive della loro abitazione di residenza, garantendo loro una soluzione abitativa temporanea ed in particolare l'assegnazione provvisoria di alloggi di proprietà comunale o che l'Amministrazione si procurerà a tal fine, destinati all'emergenza e non facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.).
- che in sede di prima applicazione del regolamento la Giunta Comunale con proprio atto 474 del 23/12/2024 ha individuato tre immobili da destinare alla misura;

Tutto ciò premesso e vista la Determinazione Dirigenziale n. 892 del 3 marzo 2025.

RENDE NOTO

che i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo seguente possono presentare in qualsiasi momento domanda per l'assegnazione di un alloggio non di ERP destinato dall'Amministrazione a far fronte a situazioni di grave disagio abitativo, ubicato sul territorio del Comune di Siena.

ARTICOLO 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A) Nucleo familiare Richiedente

1. Ai sensi dell'art. 9 della L.R.T. n. 2/2019, ai fini del presente Bando, per nucleo familiare si intende quello composto da **una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati**:
 - a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
 - b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
 - c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
 - d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
 - e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

2. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di presentazione dell'istanza, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:
 - a) le coppie coniugate;
 - b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016;
 - c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
 - d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

B) Requisiti di partecipazione di cui all'art. 11 del Regolamento Comunale per l'emergenza abitativa e all'Allegato A - L.R.T. n. 2/2019.

1. Possono accedere alle prestazioni di cui al presente bando, compatibilmente con gli immobili destinati a tali interventi, i nuclei familiari che si trovino in una situazione di bisogno abitativo e non abbiano risorse e strumenti necessari per farvi fronte autonomamente ed in modo tempestivo e che beneficino altresì di interventi socio-assistenziali e/o socio-sanitari.
2. Per quanto sopra per l'accesso agli interventi di emergenza abitativa di cui al presente bando, è necessario che i suddetti nuclei familiari siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) che almeno un componente sia in carico al servizio sociale professionale della Società della Salute Senese anche in forma integrata con i servizi Socio Sanitari della ASL TSE con uno specifico progetto, volto al raggiungimento dell'autonomia;
 - b) che siano in condizioni di grave disagio abitativo (inteso come mancanza di risorse economiche, personali e di reale abitazione) attestato dai competenti servizi sociali.
3. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata dal soggetto richiedente relativamente al nucleo familiare come sopra definito.
4. Gli ulteriori requisiti previsti a pena di esclusione per la partecipazione al Bando di Concorso per l'assegnazione degli alloggi di emergenza sono i seguenti:
 - a) - cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; possono altresì partecipare alla presente selezione gli stranieri, cittadini di Stati non aderenti all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato, autonomo o siano titolari di pensione;
 - b) - residenza anagrafica nel Comune di Siena alla data di presentazione della domanda;
 - b bis) - assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;
 - c) - situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale del Comune di Siena, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di **13.000,00 euro di valore ISEE, ricavabile da certificazione ISE/ISEE in corso di validità.**
Nel caso dei soggetti di cui comma 2 del paragrafo A) dell'art. 1 del presente bando, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.
- d1) - assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esi-

genze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune in cui è presentata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento (2 o più persone a vano utile) come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R.T. n. 2/2019;

d2) - assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando, ove possibile, i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 1, paragrafo A comma 2 del presente Bando;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.;

e1) - valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente;

e2) - non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e3) - non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) - non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo.

Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1) del presente articolo;

g) - assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) - assenza di dichiarazione dell'annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza

dell'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e), f), della LRT 2/2019 salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

- i) - assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia in precedenza;

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere a) b) e b bis) del paragrafo B) del presente articolo che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili ad uso abitativo, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso di tutti gli altri requisiti di cui al presente articolo, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il Comune di Siena può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate.

C) Assenza di cause di esclusione

1. Sono cause di esclusione dalla selezione dei concorrenti:

- a) il non aver mantenuto il progetto/percorso definito e condiviso con il Servizio Sociale Professionale;
- b) l'aver rifiutato un alloggio/sistemazione od ogni altro percorso proposti dall'Amministrazione Comunale o dalla SdSS (Società della Salute Senese).;
- c) l'aver occupato senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica, o altro immobile di proprietà ovvero nella disponibilità dell'Ente Comunale;
- d) l'aver subito sfratti esecutivi promossi dal Soggetto Gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono sussistere anche al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

ARTICOLO 2

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione alla procedura, dovrà, pena inammissibilità della stessa, essere compilata dagli interessati in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente utilizzando l'apposito modulo fornito dall'Amministrazione Comunale Siena e distribuito negli uffici dell'URP e del Servizio Politiche Abitative o scaricabile dal sito Internet istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.siena.it.

Le domande di partecipazione, debitamente compilate in ogni parte e sottoscritte dal richiedente, potranno essere inoltrate all'Amministrazione Comunale a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando e senza soluzione di continuità, trattandosi di bando "aperto".

Le domande devono essere presentate a mano presso l'Ufficio Posta in arrivo del Comune di Siena, posto in Siena, P.zza del Campo 1 o spedite per Raccomandata A.R. all'indirizzo Comune di Siena – P.zza del Campo n. 1 – 53100 Siena

La domanda potrà essere trasmessa anche a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: comune.siena@postacert.toscana.it. Si precisa che in questo caso la domanda verrà accettata solo se inviata da una casella di posta elettronica certificata e qualora vi sia corrispondenza fra l'autore della domanda e il soggetto identificato con le credenziali PEC, oppure in caso di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale).

Le istanze presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione.

La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'automatica esclusione dal concorso.

ARTICOLO 3

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI

Tramite la compilazione della domanda di partecipazione il richiedente attesta e autocertifica la presenza **dei requisiti richiesti dall'art. 1** del presente bando ai fini dell'ammissione al concorso e **delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio** di cui al successivo art. 5, nonché dei **documenti/certificati di cui all'articolo successivo** ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha formulate e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000). Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'Amministrazione richiederà direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e delle dichiarazioni, l'Amministrazione Comunale provvederà alla esclusione della domanda o alla cancellazione dalla Graduatoria, se già approvata, e alla segnalazione alla Procura della Repubblica, per l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000.

ARTICOLO 4

ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI DOCUMENTI/CERTIFICATI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO E PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

La domanda di partecipazione deve contenere la dichiarazione sostitutiva dei seguenti documenti/certificati richiesti per la partecipazione alla selezione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- a) permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo/carta di soggiorno (per i richiedenti di nazioni non facenti parte della Comunità Europea);
- b) permesso di soggiorno almeno biennale e contestuale attestazione dello svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo o della titolarità di pensione (per i richiedenti di nazioni non facenti parte della Comunità Europea);
- c) certificazione attestante difficoltà abitative dovute a pubblica calamità o Ordinanza di inagibilità dell'alloggio;
- d) provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità, o provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di presentazione della domanda (comunque non superiore ai due anni precedenti a tale termine).
- e) contratto di locazione in alloggio di proprietà privata registrato in caso di sfratto;
- f) Provvedimento di Separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza di separazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio da parte del richiedente;
- g) Verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio.
- h) Progetto individualizzato predisposto, condiviso e sottoscritto dall'interessato/i con il Servizio Sociale della Società della salute Senese e/o Asl TSE.

ARTICOLO 5

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Le domande pervenute saranno graduate sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Comunale per l'emergenza abitativa le condizioni per l'attribuzione dei punteggi e i punti relativi sono i seguenti:

Situazione di emergenza abitativa

Indicatore	Punteggio
Maggiore disagio abitativo derivante, in ordine decrescente di importanza, dalle seguenti circostanze: a) mancanza di dimora; b) situazioni di emergenza abitativa accertate con ordinanza comunale; c) residenza presso strutture socio assistenziali e/o socio sanitarie a carico della Società della Salute Senese o diverso ente assistenziale; d) abitazione di residenza con procedura di sfratto convalidato in corso o procedura esecutiva immobiliare in corso (asta pubblica); e) attestazione di alloggio improprio rilasciata dall'ASL Nella comparazione degli elementi di valutazione si terrà conto: • per le fattispecie di cui alle lettere a) e c) del periodo di tempo in cui perdura la situazione di emergenza abitativa; • per la fattispecie di cui alla lettera d) dell'imminenza dello sfratto o della procedura esecutiva e dell'incolpevolezza della morosità che le hanno causate (da determinarsi con i requisiti previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 luglio 2021); • per la fattispecie di cui alla lettera e) dalle condizioni e caratteristiche dell'alloggio. La Commissione Comunale si riserva di verificare le situazioni autocertificate e di far integrare con attività di "soccorso istruttorio" le domande presentate e le condizioni oggettive o soggettive dichiarate, al fine di poter valutare le singole istanze con maggior accuratezza, prima di procedere alla predisposizione della graduatoria	da 1 a 6

Situazione Sociale

(punti non cumulabili tra loro ma sommabili ai punti precedenti)

Indicatore

Valutazione sulla base della scheda di rilevazione del disagio abitativo contenente fattori di vulnerabilità e di potenzialità adottata dal Servizio Sociale Professionale.

Punteggio

Valore scheda 0-15.

punti 4.

Valore scheda 16-30

punti 6.

Valore scheda uguale o maggiore 31

punti 8.

ARTICOLO 6

AMMISSIONI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il competente Servizio Politiche Abitative procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti verificandone la completezza e regolarità e le trasmette alla Commissione Comunale di cui all'art. 13 comma 2 del Regolamento Comunale per l'emergenza abitativa che procede alle ammissioni ed esclusioni.

Le domande ammesse vengono inserite in apposito elenco che viene tenuto costantemente aggiornato.

Entro 15 giorni dalla data di disponibilità di alloggi per l'assegnazione in emergenza, la Commissione predispose la graduatoria determinata con l'assegnazione dei punteggi richiamati nella tabella di cui all'art. 5 del presente Bando ai concorrenti che abbiano presentato formale e regolare domanda entro il giorno fissato per la riunione della Commissione.

In caso di parità di punteggio si applicheranno i seguenti criteri dirimenti:

- verranno attribuiti a coloro con pari punteggio i seguenti punteggi aggiuntivi in riferimento al periodo di residenza

Indicatore	Punteggio
Residenza nel Comune di Siena da oltre 2 anni	1
Residenza nel Comune di Siena da oltre 5 anni	2

Residenza nel Comune di Siena da oltre 10 anni	3
--	---

In caso di ulteriore parità verranno privilegiate:

- a) le persone che non possono coabitare con altre per problematiche socio sanitarie;
in subordine
- b) i soggetti che coabitano da più di 6 mesi;
in ultima istanza
- c) i nuclei con minor valore ISEE

La Graduatoria così formulata, ed opportunamente resa anonima con l'applicazione di un codice univoco abbinato a ciascun richiedente, verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 30 giorni consecutivi e su apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune di Siena.

Ad ogni richiedente viene comunicato, tramite mail, il proprio codice univoco, l'esito della domanda e la collocazione, o meno, in graduatoria.

ARTICOLO 7 ALLOGGI ASSEGNABILI

In sede di prima applicazione del regolamento la Giunta Comunale con proprio atto 474 del 23/12/2024 ha individuato tre immobili da destinare alla misura.

Il numero degli immobili potrà essere implementato dalla Giunta Comunale con proprio successivo atto deliberativo.

ARTICOLO 8 VALIDITA' DELLE GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

La graduatoria sarà valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Siena cesserà di avere efficacia al momento in cui saranno assegnati, sulla base della stessa, gli appartamenti disponibili.

Gli alloggi disponibili saranno assegnati secondo l'ordine stabilito dalla Graduatoria sopra richiamata e secondo criteri di adeguatezza degli alloggi.

Il rifiuto o la rinuncia dell'assegnazione dell'alloggio in uso temporaneo comporta l'esclusione del beneficiario dalla graduatoria.

ARTICOLO 9 CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora da accertamenti successivi alla formulazione delle graduatorie emerga che il richiedente non era in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari e abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando oppure si accerti, in sede di assegnazione, la mancata permanenza dei suddetti requisiti, il Comune provvede all'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni amministrative di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., si farà luogo anche ad una segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni penali.

ARTICOLO 10 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei richiedenti sono raccolti nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27

aprile 2016, n. 2016/679/UE e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Le informazioni ottenute saranno utilizzate allo scopo e per il fine di gestire i procedimenti per l'assegnazione di alloggi non di ERP per emergenze abitative.

I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che telematici.

Tenuto conto delle finalità del trattamento sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale, inesatto conferimento potrà avere come conseguenza, l'impossibilità per il Comune di espletare le proprie funzioni con riferimento ai procedimenti di cui trattasi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Siena con sede in Piazza il Campo n.1, pec comune.siena@postacert.toscana.it.

Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la società Esseti servizi Telematici srl (Avv. Fabio Corsinovi) Via della Repubblica 178 Prato (rdp@consorzioiterrecablate.it; tel 0577 049440).

Gli interessati potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli art. dal 15 al 22 del Reg. UE 679/2016.

ARTICOLO 11 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento al Regolamento comunale per l'emergenza abitativa, approvato con Deliberazione C.C. n. 214 del 28/11/2024.

Dr. Francesco Ghelardi